

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3589

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 17 marzo 1986

Misure economiche e normative a tutela delle « botticelle romane » e di altri caratteristici mezzi per il trasporto pubblico di persone con carrozze a cavallo

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La crisi economica che stiamo vivendo coinvolge anche settori della vita sociale che rappresentano momenti significativi della storia del nostro « costume » e che quindi fanno parte del più ampio patrimonio culturale delle nostre tradizioni popolari

È noto che le « botticelle » della Capitale, così come analoghi mezzi in altri comuni, non riescono più a sopravvivere dinanzi all'aumento dei costi di gestione, resi ormai inaccessibili da una continua ascesa dei prezzi, che mortifica gravemente i già ridotti margini di profitto

Il carattere chiaramente stagionale della loro attività rappresenta un'altra notevole difficoltà per il fatto che, mentre il lavoro vero e proprio è limitato a circa cinque mesi, le spese relative al manteni-

mento del cavallo vanno ovviamente, sostenute per l'intero anno essendo ormai scomparse le attività alternative che nel passato potevano consentire l'utilizzazione degli animali anche nei periodi invernali

Non possiamo consentire che sempre più velocemente le botticelle scompaiano dalle strade delle nostre città e che le licenze vengano via via trasformate in concessioni per taxi, esse rappresentano un tratto fondamentale del paesaggio ambientale e urbano e la loro scomparsa avrebbe il senso di un'altra rottura con il complesso dei nostri costumi culturali

È interesse nazionale che i tratti paesaggistici, ambientali e culturali delle nostre città continuino a vivere ed è quindi giusto che lo Stato intervenga così come già è presente in altri campi, che se fossero lasciati all'implacabile rito della do-

manda e dell'offerta vedrebbero una caduta dell'insieme dei valori anche sui quali poggia la nostra vita quotidiana.

Come lo Stato interviene, ad esempio, per i musei, per i teatri lirici e per i teatri stabili egualmente crediamo debba interessarsi in favore di coloro che, mentre svolgono una attività commerciale di grande interesse turistico, sono anche caratteristici rappresentanti di un'epoca storica che va scomparendo e costituiscono quindi, per certi versi, « testimonianze » importanti e significative.

Il progresso non si può costruire fingendo di dimenticare il passato ed ignorando quel complesso di usi e costumi che costituiscono nel loro insieme la nostra più autentica tradizione popolare.

Questa proposta di legge prevede due tipi di intervento: uno di carattere economico e l'altro, di carattere normativo, diretto ad evitare che con la cessazione dell'attività da parte del titolare anche le caratteristiche carrozze finiscano per scomparire del tutto dalle strade delle nostre città.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai titolari delle licenze per l'esercizio di trasporto pubblico di persone con carrozze a cavallo rilasciate precedentemente alla data del 31 dicembre 1980 è assegnato un contributo annuo di lire 2.400.000 che sarà corrisposto a domanda, in due rate, nei mesi di novembre e di febbraio, dagli uffici comunali competenti secondo i regolamenti comunali emanati ai sensi del successivo articolo 3.

ART. 2.

1. Gli intestatari di licenze di trasporto pubblico di persone con carrozze a cavallo decadono dal diritto al contributo dal momento in cui perdono, a qualsiasi titolo, la titolarità della licenza stessa.

2. Gli aventi causa possono usufruire delle assegnazioni annue secondo le modalità previste dal precedente articolo fino alla cessione o alla cessazione della licenza di cui sopra.

ART. 3.

1. I comuni interessati devono emanare le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

1. Alla copertura dell'onere finanziario derivato dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1986 con riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.